



BANDO DI SELEZIONE PER L'AMMISSIONE AI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA, XL CICLO

ANNO ACCADEMICO 2024/2025

(emanato con D.R. 547 del 28 giugno 2024, prot. 160707)

PREMESSE

VISTO il Decreto Ministeriale 24 aprile 2024, n. 629 di attribuzione per l'anno 2024/2025, a valere sul PNRR, Missione 4, "Istruzione e Ricerca" componente 1 "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido all'Università" - Investimento 3.4 "Didattica e competenze universitarie avanzate" e Investimento 4.1 "Estensione del numero di dottorati di ricerca e dottorati innovativi per la pubblica amministrazione e il patrimonio culturale", borse di dottorato di durata triennale per la frequenza di percorsi di dottorato in programmi dedicati e declinati come segue: a) programmi dedicati alle transizioni digitali e ambientali, b) dottorati di ricerca PNRR, c) dottorati per la Pubblica Amministrazione, d) dottorati per il patrimonio culturale, che assegna all'Università degli Studi di Brescia – in qualità di soggetto attuatore sulla Missione 4 – Componente 1 – **Investimento 3.4 pari a n. 1 borse triennali**, sulla Missione 4 – Componente 1 – **Investimento 4.1, pari a n. 5 borse triennali**, suddivise sui diversi programmi come segue: a) n. 1 borse per dottorati di ricerca PNRR, b) n. 3 borse per dottorati per la Pubblica Amministrazione, c) n. 1 borse per dottorati per il patrimonio culturale;

VISTO il Decreto Ministeriale 24 aprile 2024, n. 630 di attribuzione per l'anno 2024/2025, a valere sul PNRR, Missione 4 "Istruzione e Ricerca" – componente 2 **Investimento 3.3 "Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l'assunzione dei ricercatori dalle imprese"**, borse di dottorato di durata triennale per la frequenza di percorsi di dottorato in programmi volti a sostenere la promozione e il rafforzamento dell'alta formazione e la specializzazione post-laurea di livello dottorale nonché il potenziamento delle competenze di alto profilo, in modo particolare nelle aree delle *Key Enabling Technologies*, mediante l'istituzione di programmi di dottorato dedicati, con il contributo e il coinvolgimento delle imprese, che assegna all'Università degli Studi di Brescia risorse finanziarie pari a **n. 22 borse triennali**, per le quali l'Ateneo ha individuato imprese partner disponibili al cofinanziamento, al fine di soddisfare i propri fabbisogni di ricerca e innovazione;

VISTO il Decreto Ministeriale 14 dicembre 2021, n. 226 in materia di Dottorati di Ricerca;

Art. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. sono aperte le candidature ai posti disponibili per i corsi di Dottorato di Ricerca (d'ora in avanti Corsi), per l'a.a. 2024/2025, XL ciclo con sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Brescia, come elencato nella seguente tabella:

Corso di Dottorato di Ricerca in	Posti con borsa*	Di cui borse DM 629	Di cui borse DM 630	Posti senza borsa
Diritti, Persona, Innovazione e Mercato	6	1		2
Genetica Molecolare, Biotecnologie e Medicina Sperimentale	7		1	2
Ingegneria Civile, Ambientale, della Cooperazione Internazionale e di Matematica	15	1	2	5
Ingegneria dell'Informazione	11	1	2	3
Ingegneria Meccanica e Industriale	11	1	3	3
Intelligenza Artificiale in Medicina e Innovazione nella Ricerca Clinica e Metodologica	7		1	2
<i>Precision Medicine</i>	10			3
Scienze Biomediche e Medicina Traslazionale	9		1	3
<i>Technology for Health</i>	9		2	3
Transizione Energetica e Sistemi Produttivi Sostenibili	9		2	3

* e altre forme di sostegno finanziario, ai sensi del vigente Regolamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca



2. Il bando viene pubblicato mentre è ancora in corso presso il Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) la procedura di accreditamento dei Corsi ai sensi del D.M. 14 dicembre 2021, n. 226. L'attivazione dei singoli Corsi e dei posti per essi previsti è subordinata alla positiva conclusione di tale procedura. È altresì fatta riserva degli esiti delle verifiche di coerenza che saranno espletate da parte dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) per ogni posto con beneficio di borsa di studio cofinanziata dalle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Next Generation EU (PNRR) di cui al DD.MM. 24 aprile 2024, n. 629/2024 e 630/2024 (d'ora in avanti DM 629 e DM 630).

3. Il bando contiene una sezione riservata a candidate e candidati di cittadinanza pakistana, in ottemperanza al *Memorandum of Understanding* (d'ora in avanti MoU) sottoscritto tra *The Higher Education Commission, Government of the Islamic Republic of Pakistan* (d'ora in avanti HEC Pakistan) e l'Università degli Studi di Brescia in data 3 dicembre 2020 e pubblicato nella pagina del portale di Ateneo nella sezione <https://www.unibs.it/it/node/1078>

4. I Corsi hanno durata triennale e per l'a.a. 2024/2025 **la data di inizio dell'attività formativa è fissata il 1° novembre 2024.**

5. Il **Documento Allegato A – Schede Dottorati di Ricerca e posti disponibili** è parte integrante del bando e contiene:

- i requisiti di ammissione
- le modalità, i criteri di selezione e valutazione dei candidati
- i posti disponibili con borsa di studio
- i posti disponibili senza borsa di studio
- i posti attivati con altre forme di sostegno finanziario
- i posti riservati.

Ogni ulteriore posto attivato dopo l'apertura del bando, e comunque entro la scadenza dello stesso, viene pubblicato nella pagina del portale di Ateneo <https://www.unibs.it/it/node/1078> sezione **“POSTI AGGIUNTIVI”**. Contestualmente al bando, viene pubblicato altresì il **Documento Allegato B - Istruzioni operative per la candidatura**. Rimane responsabilità dei candidati di verificare l'eventuale pubblicazione di posti aggiuntivi per ciascuno dei corsi di Dottorato di Ricerca inclusi nel presente bando.

6. Ogni posto messo a concorso a valere sui DM 629 e DM 630 è assegnato “sub condizione”, in quanto soggetto a verifica di ammissibilità al sostegno del PNRR, effettuata da MUR e ANVUR sulla base dei requisiti individuati nei DD. MM. Nel caso in cui un posto non dovesse superare tale verifica, l'Università degli Studi di Brescia, in qualità di soggetto attuatore, lo comunica a coloro che si sono candidati e alle imprese cofinanziatrici. Per le sole borse a valere delle risorse del DM 630, i posti saranno attribuiti a condizione della stipula della convenzione con l'impresa cofinanziatrice.

7. Il bando e ogni sua modifica, integrazione e aggiornamento, è pubblicato sull'Albo Ufficiale di Ateneo *online* (<https://titulus-unibrescia.cineca.it/albo/>): **tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti** anche ai fini della comunicazione degli ammessi alle prove d'esame e della convocazione. L'avviso del bando, le ulteriori informazioni e gli atti sono inoltre pubblicati anche sulla pagina del portale di Ateneo nella sezione <https://www.unibs.it/it/node/1078>. Il bando è pubblicato sul portale <https://euraxess.cc.europa.eu/> per il tramite del Ministero dell'Università e della Ricerca nonché sul sito ufficiale di *The Higher Education Commission, Government of the Islamic Republic of Pakistan*.

8. La presentazione della domanda di ammissione implica l'accettazione delle norme contenute nel bando e nel vigente [Regolamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca dell'Università degli Studi di Brescia](#) (d'ora in avanti Regolamento Dottorati). **Il mancato rispetto delle prescrizioni può comportare l'esclusione d'ufficio dal concorso, in qualunque momento venga rilevato.**

9. Fatto salvo quanto indicato al comma 7, l'*email* personale indicata dai candidati all'interno della procedura di registrazione e presentazione della domanda di ammissione al concorso, sarà considerata quale indirizzo di contatto ufficiale sino al termine della procedura. L'Università degli Studi di Brescia non potrà essere ritenuta responsabile per mancate comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni dei recapiti personali o da mancata o tardiva comunicazione del loro cambiamento, ovvero per disguidi postali o telematici.



10. Negli articoli successivi, il genere maschile eventualmente utilizzato risponde solo ad esigenze di più immediata comunicazione e deve essere inteso come genere neutro. L'Università degli Studi di Brescia si è dotata di un Vademecum sul linguaggio di genere, disponibile al seguente link: <https://www.unibs.it/it/vademecum-linguaggio-di-genere>

Art. 2 - REQUISITI DI AMMISSIONE VALIDI PER TUTTI I CANDIDATI

1. Ai sensi dell'art. 7 del Regolamento Dottorati, possono partecipare alla selezione, senza limitazioni di cittadinanza, i candidati in possesso di:

Un titolo di studio universitario idoneo, di secondo livello, (Laurea magistrale, Laurea Specialistica, Laurea Vecchio Ordinamento, rilasciato ai sensi dell'ordinamento previgente al DM 509/1999 e modificato con DM 270/2004) conseguito in Università italiane o analogo titolo accademico conseguito all'estero (es.: Laurea di tipo MA / MSc. / LLM), comparabile per durata e contenuto al sistema dei titoli di studio dell'Università italiana e riconosciuto valido dalla Commissione Giudicatrice.

L'idoneità del titolo estero viene accertata dalla Commissione Giudicatrice della procedura concorsuale di selezione per l'ammissione al Corso nel rispetto della normativa vigente in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo, nonché dai trattati ovvero degli accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi.

Il **Documento Allegato A – Schede Dottorati di Ricerca e posti disponibili** indica per ciascun Corso i titoli specifici di accesso; ogni ulteriore posto attivato dopo l'apertura del bando viene pubblicato nella pagina del portale di Ateneo <https://www.unibs.it/it/node/1078> sezione "POSTI AGGIUNTIVI"

2. È ammesso **sotto condizione** chi presenta la domanda di ammissione al concorso entro i termini previsti nel bando e **che consegue il titolo di studio**, italiano o estero, successivamente alla presentazione della candidatura e comunque **entro e non oltre la data di inizio dell'attività formativa**.

3. I candidati e le candidate ammessi sotto condizione devono trasmettere, **pena esclusione dalla procedura concorsuale, entro 3 giorni dal conseguimento del titolo** alla U.O.C. Dottorati via *email* dottorati@unibs.it o via Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo: ammcentr@cert.unibs.it la seguente documentazione:

Titolo di studio conseguito in Italia	Titolo di studio conseguito all'estero
<p>Autocertificazione di conseguito titolo specificando:</p> <ul style="list-style-type: none"> - denominazione dell'Università che lo ha rilasciato - data di conseguimento - tipologia di diploma di laurea (vecchio ordinamento, specialistica/magistrale) e votazione - copia di un documento di riconoscimento valido 	<p>Certificazione* di conseguito titolo specificando:</p> <ul style="list-style-type: none"> - denominazione dell'Università estera che lo ha rilasciato - data di conseguimento - tipologia di diploma e votazione - copia di un documento di riconoscimento valido <p>* per questa categoria di candidati non è ammessa l'autocertificazione</p>

4. Il **Documento Allegato A – Schede Dottorati di Ricerca e posti disponibili** e gli eventuali posti ulteriori pubblicati dopo l'apertura del bando, e comunque entro la scadenza dello stesso, nella pagina <https://www.unibs.it/it/node/1078> sezione "POSTI AGGIUNTIVI" possono prevedere anche la presenza, per ciascun Corso, di posti dedicati ad alcune categorie di candidati e candidate che possiedano specifici requisiti o che prevedano l'attivazione di determinate categorie di contratti, come di seguito elencato:

- laureati in università estere
- dipendenti di imprese o di Amministrazioni pubbliche e private che prevedano il mantenimento del trattamento stipendiale
- contratti in Apprendistato di Alta Formazione, di cui all'Art. 45 del D. Lgs 45 giugno 2015, n. 81
- specifici programmi di mobilità internazionale
- borsisti di Stati esteri.

Chi concorre per le categorie dei posti riservati sopra indicati deve comunque rispettare i requisiti di accesso previsti.



5. Tutti i candidati e le candidate sono ammessi alla selezione con riserva di verifica delle dichiarazioni autocertificate ai sensi del DPR n. 445/2000 e s. m. i. L'Università degli Studi di Brescia può, in qualunque momento del procedimento, anche successivamente all'avvio dei Corsi, effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni prodotte. In caso di dichiarazioni false, l'Università degli Studi di Brescia potrà disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati dalla procedura selettiva o dal Corso, fatte salve le responsabilità penali da ciò derivanti.

Art. 3 - TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO ALL'ESTERO

1. I candidati e le candidate con titolo di studio conseguito all'estero devono obbligatoriamente allegare alla domanda di ammissione *online* i seguenti documenti:

- a) certificato o *Diploma Supplement* relativo al titolo accademico idoneo conseguito in Università estere, comprensivo dell'indicazione degli esami sostenuti e della relativa votazione
- b) ogni altro documento ritenuto utile a valutare l'idoneità del titolo di studio universitario conseguito.

2. I suddetti documenti, qualora non fossero già redatti in italiano o in inglese, devono essere accompagnati da una traduzione in italiano o in inglese.

Se il titolo accademico è già stato riconosciuto corrispondente al titolo italiano, i candidati devono indicare l'Università italiana che lo ha riconosciuto e gli estremi del relativo provvedimento.

È facoltà dell'Ateneo, richiedere in qualsiasi momento la Dichiarazione di Valore in loco qualora necessaria.

3. Ai candidati e alle candidate ammessi sotto condizione con titolo di studio idoneo in conseguimento presso Università estere entro la data di inizio dell'attività formativa ai sensi dell'art. 1 comma 4 del presente bando, la U.O.C. Dottorati indicherà, con apposita comunicazione inviata via *email*, i termini entro i quali presentare la Dichiarazione di Valore del titolo di studio.

4. I candidati e le candidate vincitori di posto per i quali, a seguito di verifica della Dichiarazione di Valore del titolo di studio depositata ai sensi del comma 3 del presente articolo, risultasse che il titolo non è conforme ai requisiti richiesti dal bando e non consenta pertanto l'iscrizione al Corso, saranno esclusi dalla procedura.

5. I candidati e le candidate che a seguito di immatricolazione non dimostrino di aver ottenuto la documentazione necessaria prevista per l'ingresso nel territorio italiano (e.g. visto di ingresso) **entro e non oltre il 31 marzo 2025**, decadono dallo status di studente.

6. La compilazione *online* della domanda di ammissione comporta la contestuale esplicita richiesta di riconoscimento del titolo di studio idoneo conseguito in Università estere necessario per l'accesso allo specifico corso di Dottorato di Ricerca prescelto.

Art. 4 – ULTERIORI DOCUMENTI RICHIESTI A TUTTI I CANDIDATI

1. I candidati e le candidate, a pena di esclusione dal concorso, dovranno obbligatoriamente caricare nell'apposita sezione "Gestione titoli e documenti per la valutazione" della procedura di iscrizione online i file di seguito dettagliati per ciascuna categoria:

Documenti obbligatori per tutti coloro che hanno conseguito il titolo presso Università italiane o Università estere

- copia del documento di identificazione in lingua italiana o in lingua inglese (carta di identità o passaporto) da cui si leggano in modo chiaro numero del documento, autorità emittente, luogo e data del rilascio, fotografia, dati anagrafici, data di scadenza, esclusivamente in formato .pdf;
- *curriculum vitae et studiorum*, esclusivamente in formato .pdf;
- il documento "Domanda di ammissione firmata" ottenuto compilando, sottoscrivendo con firma per esteso (autografa o digitale) e scansionando l'apposito modulo scaricabile sulla pagina del portale di Ateneo <https://www.unibs.it/it/node/1078>, esclusivamente in formato .pdf;



- ogni altro documento o titolo indicato come obbligatorio, ai fini della valutazione dei titoli, nella sezione “Modalità di selezione per posti ordinari/posti riservati” dell'**Allegato A – Schede Dottorati di Ricerca e posti disponibili** per il Corso per il quale il candidato intenda partecipare, esclusivamente in formato .pdf.
- autocertificazione di non aver rinunciato e/o parzialmente fruito ad altra borsa di studio finanziata da fondi PNRR di cui ai DDMM 351/2022 e 352/2022 (XXXVIII ciclo) o DDMM 117/2023 e 118/2023 (XXXIX ciclo), compilando, sottoscrivendo con firma per esteso (autografa o digitale) e scansionando l'apposito modulo scaricabile sulla pagina del portale di Ateneo <https://www.unibs.it/it/node/1078>, e ricaricandolo nel sistema Esse3 del concorso esclusivamente in formato .pdf;

Ulteriori documenti per candidati e candidate <u>in attesa di conseguire il titolo entro la data di inizio delle attività presso</u>		Ulteriori documenti per candidati e candidate <u>che hanno conseguito il titolo presso</u>	
Università italiane	autocertificazione di iscrizione all'appello d'esame di laurea, firmata, con l'elenco degli esami sostenuti e relativa votazione, esclusivamente in formato .pdf.	Università italiane	autocertificazione di conseguito titolo specificando la denominazione dell'Università che lo ha rilasciato, la data di conseguimento, la tipologia di diploma di laurea (vecchio ordinamento, specialistica/magistrale) e la relativa votazione, esclusivamente in formato .pdf.
Università estere	copia del certificato di iscrizione all'esame di conseguimento del titolo valido per l'accesso al Corso, o altra documentazione utile a comprovare di essere in conseguimento del titolo, rilasciata dall'Università di provenienza, inclusiva degli esami sostenuti e relativa votazione, redatto in lingua italiana o inglese o tradotto in lingua inglese, esclusivamente in formato .pdf non facendo fede l'autocertificazione ai sensi della normativa vigente in Italia.	Università estere	copia del certificato del titolo di studio idoneo conseguito, secondo quanto indicato all'art. 3, comma 2 del presente bando, redatto in lingua italiana o inglese o tradotto in inglese non facendo fede l'autocertificazione ai sensi della normativa vigente in Italia.

Tutti i candidati e le candidate possono inoltre produrre documenti e titoli (accademici, professionali, ecc.), **ulteriori** rispetto a quelli indicati come obbligatori nell'**Allegato A – Schede Dottorati di Ricerca e posti disponibili**, che ritengano utili per lo specifico Corso per il quale intendano presentare domanda di ammissione

Tutti i candidati e le candidate possono manifestare interesse a partecipare alla selezione dei posti che prevedano “**borse a tema di ricerca**” o altre forme di sostegno finanziario, così come risultanti dal **Documento Allegato A – Schede Dottorati di Ricerca e posti disponibili** e gli eventuali posti ulteriori pubblicati dopo l'apertura del bando nella pagina <https://www.unibs.it/it/node/1078> sezione “POSTI AGGIUNTIVI”, presentando il modulo scaricabile sulla pagina del portale di Ateneo <https://www.unibs.it/it/node/1078> denominato “**Modulo di espressione di interesse per borsa a tema di ricerca**”, sottoscritto per esteso, scansionato e caricato nella sezione della procedura di iscrizione *online* “Gestione titoli e documenti per la valutazione” alla voce “ulteriori documenti”, esclusivamente in formato .pdf.



2. Sono oggetto di valutazione i soli titoli posseduti alla data di scadenza del bando, salvo quanto previsto all'art. 2, comma 2 del bando.

Art. 5 – DOCUMENTI SPECIFICI RICHIESTI AI CANDIDATI ISCRITTI A UNA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE MEDICA

1. Chi è iscritto a una Scuola di Specializzazione medica deve obbligatoriamente caricare idonea documentazione comprovante l'iscrizione alla Scuola di Specializzazione esclusivamente in formato .pdf. I documenti caricati, devono contenere informazioni relative all'Ateneo di provenienza e l'anno accademico di iscrizione (1°, 2°, ecc.).
2. La frequenza congiunta dei Corsi di Dottorato di Ricerca e delle Scuole di Specializzazione medica è normata dall'art. 6 del Regolamento Dottorati.

Art. 6 – DOCUMENTI SPECIFICI RICHIESTI AI CANDIDATI DI CITTADINANZA PAKISTANA PER I POSTI RISERVATI AI SENSI DEL MoU SOTTOSCRITTO CON HEC PAKISTAN

1. Chi concorre per i 6 posti riservati ai sensi della Convenzione sottoscritta tra l'Università degli Studi di Brescia e HEC Pakistan deve obbligatoriamente caricare il documento denominato "*Provisional Award Letter – Overseas Scholarships for PhD in selected fields – Phase IIP*" rilasciato da HEC Pakistan, esclusivamente in formato .pdf nella sezione della procedura di iscrizione *online* "Gestione titoli e documenti per la valutazione", alla voce "ulteriori documenti".
2. Per i candidati e le candidate che concorrono ai suddetti posti riservati si applica quanto previsto in materia di contributi di iscrizione al concorso al successivo art. 7, comma 4.

Art. 7 – DOMANDA DI AMMISSIONE E CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE

1. Le domande di ammissione possono essere presentate, esclusivamente con procedura *online*, dal giorno della pubblicazione del bando sull'Albo Ufficiale di Ateneo *online* (<https://titulus-unibrescia.cineca.it/albo/>) e inoltre sulla pagina del portale internet di Ateneo nella sezione <https://www.unibs.it/it/node/1078>, **improrogabilmente**

entro le ore 13.00 (ora italiana) del giorno 27 luglio 2024

Informazioni operative sulla procedura di presentazione della domanda sono disponibili nel **Documento B - Istruzioni operative per la candidatura** pubblicato alla pagina del portale internet di Ateneo <https://www.unibs.it/it/node/1078>

2. Chi intende iscriversi a più Corsi deve presentare una domanda *online* per ciascuno di essi, allegando per ciascuna la documentazione completa e specifica prevista all'art. 4 del bando, per ogni domanda di ammissione.
3. È previsto un contributo di iscrizione al concorso pari a € 50,00 per ciascuna domanda presentata. Il pagamento deve essere effettuato entro il termine fissato per la presentazione delle domande tramite il sistema italiano della procedura di **PAGOPA** (la quota può essere pagata tramite carta di credito, PayPal, bonifico bancario internazionale, ecc.).
4. Ai sensi dell'art. 28 del Regolamento relativo alla contribuzione studentesca a.a. 2024/2025 emanato con Decreto Rettorale 29 aprile 2024, n. 345/2024, coloro che concorrono per i 6 posti riservati ai sensi della *MoU* sottoscritta con HEC Pakistan e sono in possesso della *Provisional Award Letter* sono esentati dal pagamento del contributo di iscrizione al concorso pari a € 50,00 per ciascuna domanda presentata.
5. Sono inoltre esentati dal pagamento del contributo di iscrizione al concorso pari a €50,00 i candidati e le candidate cittadini di uno dei seguenti Paesi considerati "*particolarmente poveri e in via di sviluppo*" secondo quanto stabilito dal DM 430/2024 del 13 febbraio 2024:

Afghanistan	Angola	Bangladesh	Benin	Burkina Faso
-------------	--------	------------	-------	--------------



Burundi	Cambodia	Central African Republic	Chad	Comoros
Democratic People's Republic of Korea	Democratic Republic of the Congo	Djibouti	Eritrea	Ethiopia
Gambia	Guinea	Guinea-Bissau	Haiti	Kiribati
Lao People's Democratic Republic	Lesotho	Liberia	Madagascar	Malawi
Mali	Mauritania	Mozambique	Myanmar	Nepal
Niger	Rwanda	Sao Tome and Principe	Senegal	Sierra Leone
Solomon Islands	Somalia	South Sudan	Sudan	Syrian Arab Republic
Tanzania	Timor-Leste	Togo	Tuvalu	Uganda
Yemen	Zambia			

6. Sono infine esentati dal pagamento del contributo di iscrizione al concorso pari a € 50,00 **i candidati e le candidate di nazionalità ucraina** in conformità alla Delibera del Consiglio di Amministrazione n.139/2023 Prot. 125411 del 25/5/2023.

7. La sola compilazione della domanda per via telematica non costituisce l'iscrizione al concorso di ammissione ai Corsi. È obbligatorio effettuare il versamento di € 50,00 per ciascuna domanda presentata, entro la data di chiusura del bando.

8. Le pubblicazioni e ogni ulteriore documento che, per motivi legati alla dimensione dei file non possano essere trasmessi in formato elettronico e vengano trasmessi in originale cartaceo o su supporti informatici (es. CD-ROM / supporto USB), non saranno soggetti a restituzione in quanto parte integrante della domanda di ammissione.

9. Non sono ritenute valide le domande che risultino incomplete, irregolari o che non vengano trasmesse secondo le modalità e nei termini stabiliti al comma 1 di questo articolo.

10. L'Università non assume alcuna responsabilità nel caso di impossibilità di accedere alla documentazione presentata in formato elettronico a causa di file o cartelle danneggiati.

11. L'Università non assume alcuna responsabilità per eventuali malfunzionamenti del sistema di presentazione della domanda di ammissione *online* dovuti a problemi tecnici e/o sovraccarico della linea di comunicazione e/o dei sistemi applicativi e/o di eventuali disguidi tecnici.

Art. 8 - PROVE DI AMMISSIONE

1. La procedura di selezione per l'ammissione consiste in una prima fase di valutazione dei titoli, successivamente alla quale si svolge la valutazione del progetto di ricerca, se previsto, e un colloquio: Il **Documento Allegato A – Schede Dottorati di Ricerca e posti disponibili**, precisa per ciascun Corso specifiche modalità e date delle prove concorsuali, se già disponibili.

2. Le date delle prove indicate nel **Documento Allegato A – Schede Dottorati di Ricerca e posti disponibili** per ciascun Corso costituiscono a tutti gli effetti di legge convocazione ufficiale. Eventuali modifiche o integrazioni al calendario delle prove saranno pubblicate sull'Albo Ufficiale di Ateneo *online* (<https://titulus->



unibrescia.cineca.it/albo/). Le informazioni verranno pubblicate anche alla pagina internet <https://www.unibs.it/it/node/1078>.

3. Le date delle prove concorsuali non indicate nel **Documento Allegato A – Schede Dottorati di Ricerca e posti disponibili** per lo specifico Corso, saranno pubblicate sull'Albo Ufficiale di Ateneo *online* (<https://titulus-unibrescia.cineca.it/albo/>) con **almeno 20 giorni di anticipo**.

4. Le predette pubblicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti, pertanto, i candidati e le candidate sono tenuti a presentarsi, senza ulteriore preavviso, presso la sede specificata, nel giorno e nell'ora indicati, esibendo un valido documento di riconoscimento. L'assenza è considerata quale rinuncia alla partecipazione al concorso, qualsiasi ne sia la causa.

5. Il colloquio può essere espletato in lingua italiana o in lingua inglese, secondo quanto previsto nel **Documento Allegato A – Schede Dottorati di Ricerca e posti disponibili** per ciascun Corso.

6. Chi è residente all'estero o chi risiede in Italia può, nei soli casi di comprovata oggettiva impossibilità a partecipare personalmente al colloquio, da documentare opportunamente e da valutarsi da parte delle rispettive Commissioni Giudicatrici dei Corsi, e nei casi indicati nel **Documento Allegato A – Schede Dottorati di Ricerca e posti disponibili** per lo specifico Corso prescelto, sostenere il colloquio a distanza nella data/orario indicati, utilizzando lo strumento della teleconferenza in audio e video via *web* (es.: *Skype*) ai sensi delle disposizioni previste dal "Titolo III – Procedure di concorso in modalità telematica per candidati residenti all'estero" del [Regolamento di Ateneo per la disciplina delle riunioni e delle procedure di concorso per candidati residenti all'estero in modalità telematica](#). Chi richiede di poter sostenere il colloquio a distanza, dovrà obbligatoriamente allegare alla domanda di ammissione *online* il **modulo "Colloquio per via telematica"**, disponibile alla pagina internet <https://www.unibs.it/it/node/1078>, sottoscritto per esteso dal/candidato/a, scansato e caricato nella sezione della procedura di iscrizione *online* "Gestione titoli e documenti per la valutazione" alla voce "ulteriori documenti", esclusivamente in formato .pdf, pena la decadenza dalla possibilità di sostenere la prova in modalità telematica. I candidati devono indicare nel modulo "Colloquio per via telematica" il proprio contatto per la teleconferenza audio/video (es.: indirizzo *Skype*, ecc.) e garantire l'uso di una *webcam* per consentire la propria identificazione alla Commissione Giudicatrice.

7. Rimane fermo che, chi risieda in Italia, nel caso di sopraggiunta e comprovata impossibilità a partecipare in presenza al colloquio, debba informare tempestivamente il Responsabile Unico del Procedimento Amministrativo del concorso di ammissione scrivendo a dottorati@unibs.it, allegando i documenti a supporto.

8. La Commissione Giudicatrice vigila affinché vengano soddisfatte le condizioni necessarie a garantire la regolarità dello svolgimento del colloquio a distanza mediante accertamento dell'identità del candidato e della correttezza del collegamento telematico. L'Università non può essere ritenuta responsabile in caso di problemi tecnici che non garantiscano il corretto svolgimento del colloquio a distanza, in modalità telematica.

Art. 9 - COMMISSIONI GIUDICATRICI PER LE PROVE DI AMMISSIONE

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 1 del Regolamento Dottorati, le Commissioni Giudicatrici sono nominate dai Direttori del Dipartimento sede amministrativa del Corso, su proposta del Collegio dei Docenti e per il tramite del Coordinatore.

2. Le Commissioni Giudicatrici stabiliscono i criteri di valutazione e i punteggi attribuiti ai titoli prima dell'espletamento delle prove ove previste, tenendo conto di quanto specificato nel **Documento Allegato A – Schede Dottorati di Ricerca e posti disponibili** per ciascun Corso.

3. Le Commissioni Giudicatrici assegnano i punteggi e indicano, laddove necessario, le eventuali idoneità dei candidati (anche multiple) per le borse a tema di ricerca o per i posti riservati, così come elencati nel **Documento Allegato A – Schede Dottorati di Ricerca e posti disponibili**, e gli eventuali posti ulteriori pubblicati dopo l'apertura del bando, e comunque entro la scadenza dello stesso, nella pagina <https://www.unibs.it/it/node/1078> sezione "POSTI AGGIUNTIVI", e trasmettono tempestivamente i risultati della valutazione dei titoli, della valutazione del progetto di ricerca, se previsto, nonché dei colloqui alla



segreteria amministrativa competente per la pubblicazione della graduatoria finale di merito sull'Albo Ufficiale di Ateneo online (<https://titulus-unibrescia.cineca.it/albo/>). Le informazioni verranno pubblicate anche alla pagina internet <https://www.unibs.it/it/node/1078>.

4. Per i candidati ammessi sotto condizione ai sensi dell'art. 2 comma 2, la valutazione del titolo di accesso è sostituita con la valutazione della media dei voti degli esami di profitto sostenuti durante il corso di Laurea.

Art. 10 – CANDIDATI IN CONDIZIONE DI DISABILITA' O CON DISTURBO SPECIFICO DI APPRENDIMENTO

1. Il candidato o candidata con verbale di invalidità e/o di L. 104/92 o con diagnosi di Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) di cui alla L. 170/10, potrà avvalersi, durante lo svolgimento della prova di ammissione, di particolari misure che potranno essere adottate nel rispetto della normativa richiamata e del principio della parità di trattamento tra i candidati. In mancanza di ulteriori riferimenti ministeriali, sarà ritenuto valido quanto disposto dalla normativa in materia di Concorsi d'Ammissione in vigore per l'a.a. 2024/2025. Il presente bando potrà essere integrato da eventuali note esplicative.

2. In base a quanto previsto dalla normativa in vigore in materia di concorsi d'ammissione, i candidati e le candidate DSA possono essere ammessi allo svolgimento della prova con la certificazione medica di cui sono in possesso, anche se non aggiornata (dopo 3 anni) a causa della limitazione dell'attività del SSN per l'emergenza Covid19, con riserva da parte degli atenei, di richiedere successivamente l'integrazione della documentazione ivi prevista.

3. Nel corso della procedura online di iscrizione al concorso è necessario allegare la propria documentazione sanitaria utilizzando la voce "Dichiarazione Invalidità", disponibile all'interno del Menù "Segreteria". È obbligatorio specificare alla voce "note ausilio" gli strumenti di cui si intende usufruire, indicando "nessun ausilio richiesto" qualora non si necessiti di supporto. È necessario completare tale procedura entro 7 giorni precedenti alla data della prova pena l'impossibilità di usufruire di eventuali ausili.

4. Per informazioni sugli ausili ammissibili e sulla documentazione da fornire contattare inclusione@unibs.it.

5. I candidati o candidate con invalidità, disabilità o con DSA residenti in Paesi esteri, che intendano usufruire delle misure compensative previste, devono presentare la certificazione legalizzata, attestante lo stato di invalidità, disabilità o di DSA rilasciata nel paese di residenza. La documentazione sanitaria legalizzata deve essere accompagnata da una traduzione asseverata prodotta da un traduttore giurato, oppure, da un certificato conforme al testo originale, redatto dalle rappresentanze diplomatiche italiane, in lingua italiana o in lingua inglese.

6. La conferma dell'ammissibilità della richiesta e la specifica degli ausili concessi, a seguito di valutazione delle competenti strutture accademiche, verrà comunicata in tempo utile direttamente al candidato o candidata dall'U.O.C. Inclusione, Partecipazione e Residenze Universitarie unicamente all'indirizzo *email* segnalato nella fase di iscrizione online al concorso.

Art. 11 – GRADUATORIE

Sezione I – Norme di carattere generale

1. La graduatoria finale di merito, per ciascun Corso, viene predisposta dalla rispettiva Commissione Giudicatrice sommando, i punteggi ottenuti dai candidati nella valutazione dei titoli, nella valutazione del progetto di ricerca, se previsto, e nel colloquio. I candidati e le candidate con titolo di studio idoneo conseguito in Università estere valutati idonei/e sono opportunamente evidenziati/e in graduatoria. Sono altresì evidenziati i candidati e le candidate per i quali la Commissione Giudicatrice ha valutato le eventuali idoneità, anche multiple, per borse a tema di ricerca o posti riservati.

2. Sono ammessi a ciascun Corso di Dottorato di Ricerca gli idonei che, in relazione al numero dei posti disponibili, si sono collocati in posizione utile nella graduatoria finale di merito del Corso stesso.



3. Nel caso in cui il candidato e la candidata risulti **idoneo vincitore di posto** in graduatorie finali di merito di più Corsi, deve optare per un solo Corso al quale immatricolarsi.
4. Le graduatorie finali di merito saranno pubblicate sull'Albo Ufficiale di Ateneo *online* (<https://titulus-unibrescia.cineca.it/albo/>) e anche sulla pagina del portale di Ateneo <https://www.unibs.it/it/node/1078>. Contestualmente alla pubblicazione delle graduatorie, saranno rese note le modalità e le date entro cui presentare improrogabilmente domanda di immatricolazione, come indicato al successivo art. 16 del bando.
5. Tale pubblicazione ha valore di comunicazione ufficiale agli interessati, pertanto, non sarà inviata comunicazione scritta agli stessi.
6. In caso di rinuncia di uno o più idonei vincitori nella graduatoria finale di merito in un determinato Corso prima dell'inizio delle attività, subentrano altrettanti idonei secondo l'ordine della graduatoria finale di merito del Corso. I candidati e candidate idonei ammessi per scorrimento della graduatoria sono avvisati unicamente con *email* all'indirizzo fornito in sede di iscrizione al concorso. Nella comunicazione viene indicato il termine di scadenza perentorio per l'immatricolazione, di cui all'art. 16 del bando.
7. A parità di merito in graduatoria, per un posto con borsa prevarrà la valutazione della situazione economica del nucleo familiare determinata ai sensi della normativa vigente in materia di Diritto allo Studio. In caso di parità di merito per un posto senza borsa precede il candidato più giovane d'età.
8. Ai sensi dei DD.MM. 629 e 630, nelle graduatorie finali verranno altresì formalizzate l'attribuzione agli "idonei non vincitori" delle borse non assegnate, secondo i termini e le tempistiche previste dai DD.MM. nelle fasi di riallocazione delle risorse (cfr. art. 11, commi da 9 a 20).

Sezione II – Norme che si applicano ai soli posti riservati a chi possiede un titolo di studio conseguito in Università estere

9. Per i posti riservati a candidati e candidate con titolo di studio idoneo conseguito in Università estere, se non fosse possibile individuare idonei in numero almeno uguale ai posti riservati, anche a seguito di eventuali rinunce, si procede alla riassegnazione dei posti riservati eccedenti trasferendoli sui posti ordinari nell'ambito dello stesso Corso mediante scorrimento della graduatoria ordinaria e attribuzione delle correlate residue borse e altre forme di sostegno finanziario, ove applicabile. Non sarà possibile la riassegnazione in altri Corsi.

Sezione III – Norme che si applicano ai soli posti a tema di ricerca cofinanziati dai fondi PNRR di cui al DM 629

10. Per quanto attiene ai posti a tema di ricerca cofinanziati dai fondi PNRR di cui al DM 629, i candidati e candidate idonei vincitori dovranno obbligatoriamente trasmettere, all'atto dell'immatricolazione quale conferma dell'accettazione del posto, la dichiarazione di impegno al rispetto degli obblighi specifici previsti per tali posti ed evidenziati nel successivo art.18, comma 3, con le modalità che verranno comunicate dalla U.O.C. Dottorati via *email*.

Sezione IV – Norme che si applicano ai soli posti a tema di ricerca cofinanziati dai fondi PNRR di cui al DM 630

11. Per quanto attiene ai posti a tema di ricerca cofinanziati dai fondi PNRR di cui al DM 630, i candidati e candidate idonei vincitori dovranno obbligatoriamente trasmettere, all'atto dell'immatricolazione quale conferma dell'accettazione del posto, la dichiarazione di impegno al rispetto degli obblighi specifici previsti per tali posti ed evidenziati nel successivo art. 18, comma 4, con le modalità che verranno comunicate dalla U.O.C. Dottorati via *email*.

Sezione V – Norme che si applicano ai soli posti per i candidati e candidate di cittadinanza pakistana, in ottemperanza al MoU sottoscritto da *The Higher Education Commission, Government of the Islamic Republic of Pakistan*



12. Sono ammessi ai Corsi i candidati e le candidate idonei che, in relazione al numero dei sei (6) posti disponibili, si sono collocati in posizione utile nelle graduatorie finali di merito di ciascun Corso con i punteggi migliori. Tali candidati e candidate riceveranno una Lettera di conferma di ammissione (*Letter of Offer*) e successiva *Final Award Letter* ai sensi dell'art. 5.5 del MoU sottoscritto da HEC Pakistan e dall'Università degli Studi di Brescia il 3 dicembre 2020.

13. I candidati e le candidate che a seguito di immatricolazione, non dimostrino di aver ottenuto la documentazione necessaria prevista per l'ingresso nel territorio italiano (e.g. visto di ingresso) entro e non oltre **il 31 marzo 2025**, decadono dallo status di studente.

Art. 12 – PROCEDURA DI RICOGNIZIONE

1. Nel caso in cui, dopo la data di chiusura del bando, si rendano disponibili nuove risorse per borse di studio o altre forme di sostegno finanziario per l'attivazione di ulteriori posti di Dottorato di Ricerca l'Ateneo potrà procedere alla pubblicazione di procedure di ricognizione sulle graduatorie finali di merito per i candidati idonei non vincitori di borsa di studio o altra forma di sostegno finanziario.

2. Gli idonei non vincitori di borsa di studio o altra forma di sostegno finanziario saranno in questo caso chiamati, mediante avviso interno, a manifestare il proprio interesse alle borse a tema di ricerca di nuova disponibilità.

Art. 13 – CONTRIBUTI PER L'ACCESSO E LA FREQUENZA

1. Sono fissati per l'a.a. 2024/2025 i seguenti importi contributivi annuali per gli iscritti ai Corsi, siano essi beneficiari di borsa di studio, sia senza beneficio di borsa di studio:

Totale € 156,00 di cui € 16,00 quale imposta di bollo e € 140,00 quale Contributo regionale diritto allo studio (Regione Lombardia)

2. Il suddetto contributo per l'accesso e la frequenza è obbligatorio e previsto per l'iscrizione a ciascuna della tre annualità di percorso dottorale. Il pagamento del contributo annuale è dovuto anche per gli idonei vincitori di emolumento o assegno di mantenimento HEC Pakistan.

Art. 14 - BORSE DI STUDIO E ALTRE FORME DI SOSTEGNO FINANZIARIO

Sezione I – Norme di carattere generale

1. Le borse di studio (d'ora in avanti borse o borse di dottorato) o le altre forme di sostegno finanziario pubblicate sulla pagina del portale di Ateneo sezione <https://www.unibs.it/it/node/1078> saranno assegnate secondo l'ordine definito nella graduatoria finale di merito formulata dalla Commissione Giudicatrice.

2. Le borse di dottorato dell'importo annuale di € 16.243,00, al lordo degli oneri a carico del/la dottorando/a, sono erogate con cadenza mensile. L'importo della borsa può essere aumentato del 50% per periodi di ricerca all'estero autorizzati dal Collegio dei Docenti di durata continuativa minima di 15 giorni, per una durata complessiva non superiore a 12 mesi nel triennio, salvo i casi di co-tutela di tesi per i quali la durata complessiva può estendersi fino a 18 mesi nel triennio. Tale maggiorazione si applica a coloro iscritti con o senza borsa.

3. Le borse di Dottorato non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere, utili a integrare con soggiorni all'estero l'attività di ricerca del/la dottorando/a.

4. Non può beneficiare di borsa di Dottorato, chi ne abbia fruito in precedenza anche parzialmente. In sede di immatricolazione il candidato o candidata deve allegare autocertifica ai sensi della vigente normativa.

5. Non può beneficiare di borsa di Dottorato finanziata con fondi PNRR chi risultando idoneo vincitore vi abbia precedentemente rinunciato, anche dopo una fruizione parziale, nell'ambito dei fondi PNRR XXXVIII (a.a. 2022/2023) e dei fondi PNRR XXXIX ciclo (a.a. 2023/2024).



6. Le borse di Dottorato o altre forme di sostegno finanziario hanno durata annuale e sono rinnovate a condizione che il/la dottorando/a abbia completato il programma delle attività previste per l'anno precedente, a seguito di verifica e delibera da parte del Collegio dei Docenti.

7. A ciascun dottorando e dottoranda, **ad eccezione degli idonei assegnatari dell'assegno di mantenimento per i posti riservati ai sensi della Convenzione sottoscritta con HEC Pakistan**, è assicurato, nell'ambito delle risorse finanziarie rese disponibili nel bilancio dei singoli Centri di Responsabilità dipartimentali, un budget per lo svolgimento dell'attività di ricerca in Italia e all'estero adeguato alla tipologia di Corso e comunque in misura non inferiore al dieci per cento dell'importo della borsa di studio. L'assicurazione del budget per attività di ricerca non si applica ai beneficiari di convenzioni di Corsi in Apprendistato di Alta Formazione, di convenzioni di corso di Dottorato di Ricerca per dipendenti di imprese o amministrazioni pubbliche e private con mantenimento dello stipendio nonché ai borsisti di Stati esteri o beneficiari di sostegno finanziario nell'ambito di specifici programmi di mobilità in relazione a quanto previsto dalla specifica regolamentazione.

8. Le borse a tema di ricerca sono finalizzate allo svolgimento di una specifica tematica di ricerca e vincolano gli assegnatari allo svolgimento di tale tematica.

9. I posti finanziati da altre forme di sostegno finanziario (posti per dipendenti di imprese o di Amministrazioni pubbliche e private che prevedano il mantenimento del trattamento stipendiale; contratti in Apprendistato di Alta Formazione, di cui all'Art. 45 del D. Lgs 45 giugno 2015, n. 81; posti per specifici programmi di mobilità internazionale; borsisti di Stati esteri), assegnati nel rispetto della graduatoria di merito a coloro considerati idonei in base ai requisiti espressamente previsti, prevedono il vincolo allo svolgimento del percorso del Dottorato di Ricerca secondo tale specifica forma di sostegno finanziario. I cambiamenti che dovessero intervenire nello status di dipendente di imprese o di amministrazioni pubbliche e private, di apprendista in alta formazione o di borsista di programmi di mobilità internazionale o di stati esteri, comportano l'interruzione della carriera e l'automatica decadenza dal proseguimento degli studi.

Sezione II – Norme che si applicano alle borse a tema di ricerca finanziate dai fondi PNRR di cui al DM 629 e DM 630

10. Gli/le idonei/e vincitori/trici di borse finanziate con fondi PNRR di cui ai DD.MM. 629 e 630 sono soggetti ad obblighi di rendicontazione periodica. La rendicontazione delle attività svolte dovrà essere effettuata dal/la dottorando/a con riferimento a ciascun semestre di attività svolta. La rendicontazione avviene attraverso l'apposita piattaforma online (<https://dottorati.mur.gov.it>) utilizzando la modulistica ivi presente. Il/la dottorando/a dovrà produrre un *report* recante l'indicazione dell'impegno temporale (articolato in mesi in impresa o centro di ricerca o Pubblica Amministrazione, in sede e all'estero) e una sintesi delle principali attività svolte, dichiarando altresì che sono conformi al principio di "non arrecare danno significativo all'ambiente". Sarà cura del Coordinatore del corso di Dottorato, attraverso la medesima piattaforma, verificare e validare quanto indicato dal/la dottorando/a. La rendicontazione così validata costituirà la base per il calcolo, da parte del MUR, delle spese ammissibili per la borsa di studio di riferimento.

11. Gli idonei vincitori di borse finanziate **con fondi PNRR di cui al DD.MM. 629 e 630** si impegnano, con la sottoscrizione della dichiarazione di impegno di cui all'art. 11 – sezioni III e IV - al rispetto degli obblighi specifici richiamati nel successivo art. 18, nonché delle norme di cui all'art. 10 comma 10 del Regolamento Dottorati in materia di restituzione dei ratei di borsa già percepiti.

Sezione III – Norme che si applicano ai soli posti per i candidati e candidate di cittadinanza pakistana, in ottemperanza al MoU sottoscritto da *The Higher Education Commission, Government of the Islamic Republic of Pakistan*

12. L'indennità di mantenimento finanziata da HEC Pakistan consiste in un importo netto annuo onnicomprensivo pari a € 12.000,00 (equivalenti a € 1.000 mensili), come modificato con D.R. 08 giugno 2021, Rep. n. 534/2021, prot. n. 77340. **A coloro idonei assegnatari di tale indennità di mantenimento non sono applicate le previsioni di cui ai precedenti commi 2, per la parte relativa alla maggiorazione del 50%**



per i periodi di ricerca all'estero e comma 7 relativamente al budget per lo svolgimento dell'attività di ricerca in Italia e all'estero.

13. L'indennità mensile di mantenimento per un posto sarà attribuito ai candidati e candidate idonei che avranno ricevuto una Lettera di conferma di ammissione (*Letter of Offer*) da parte dell'Università degli Studi di Brescia e la successiva *Final Award Letter* da parte di HEC Pakistan. Per questi candidati HEC Pakistan dovrà confermare l'erogazione dell'indennità mensile di mantenimento.

14. L'indennità mensile di mantenimento ha durata annuale ed è rinnovata a condizione che il/la dottorando/a abbia completato il programma delle attività previste per l'anno precedente, a seguito di verifica e delibera da parte del Collegio dei Docenti.

Art. 15 – POSTI IN ALLOGGIO RISERVATI PRESSO LE RESIDENZE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA

1. L'Università degli Studi di Brescia assegna, con apposito bando specifico per l'accesso, posti alloggio destinati a studenti regolarmente iscritti ai corsi di Dottorato di Ricerca.

2. Gli/le studenti che intendono concorrere all'assegnazione dei posti in alloggio dovranno presentare domanda di partecipazione al relativo bando di concorso. Il bando di accesso agli alloggi, gestito dalla U.O.C. Diritto allo Studio dell'Università degli Studi di Brescia e reperibile al seguente link: <https://www.unibs.it/it/node/443>, indicherà i criteri per la formazione della graduatoria di accesso.

Ulteriori informazioni possono essere richieste aprendo un ticket attraverso il servizio Infostudente: <https://www.unibs.it/it/infostudente> selezionando la categoria "Diritto allo Studio - Servizio abitativo".

3. Rimane di esclusiva responsabilità dei candidati interessati verificare i tempi di apertura del bando per gli alloggi e i termini di accesso.

Art. 16 - IMMATRICOLAZIONE AI CORSI

1. L'immatricolazione ai Corsi deve essere perfezionata, pena decadenza, con modalità e termini fissati con la pubblicazione della graduatoria finale di merito o, in caso di scorrimento, entro il termine comunicato dalla U.O.C. Dottorati via *email* agli idonei vincitori.

2. Coloro idonei alla assegnazione di un posto che non rispettino la scadenza indicata per l'immatricolazione o l'avviso di scorrimento sono considerati rinunciatari e i posti che risulteranno vacanti saranno messi a disposizione dei candidati e delle candidate idonei/e che seguono nell'ordine della graduatoria finale di merito.

3. Se, a seguito di verifiche, dalla documentazione presentata risulteranno dichiarazioni false o mendaci, ferme restando le sanzioni previste dal Codice penale e dalle leggi speciali in materia (artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000), il candidato o la candidata sarà dichiarato decaduto/a. L'amministrazione universitaria provvederà al recupero degli eventuali benefici concessi (quali borsa di studio, riduzione contribuzione studentesca) e non procederà ad alcun tipo di rimborso delle tasse versate.

4. La scelta del corso di Dottorato di Ricerca effettuata al momento dell'immatricolazione è **definitiva** e non sarà in alcun modo modificabile.

Art. 17 – INCOMPATIBILITÀ

1. L'iscrizione ai Corsi di Dottorato di ricerca è soggetta alle disposizioni ed ai limiti derivanti dalla normativa e del [Regolamento Didattico di Ateneo](#).

2. È onere del candidato e della candidata segnalare, all'atto dell'iscrizione, ogni potenziale situazione di incompatibilità, al fine di consentire le valutazioni del caso da parte degli Uffici competenti. Ogni conseguenza nel caso di omessa o parziale dichiarazione non potrà che ricadere sul candidato/a stesso/a.



Art. 18 - OBBLIGHI DEI DOTTORANDI/E

1. Coloro iscritti ai corsi di Dottorato di Ricerca devono rispettare gli obblighi prescritti nel vigente [Regolamento Dottorati](#).
2. Coloro iscritti ai corsi di Dottorato di Ricerca devono seguire i percorsi formativi previsti per i rispettivi Corsi e a dedicarsi con impegno esclusivo e a tempo pieno ai programmi di studio individuale e guidato e allo svolgimento delle attività di ricerca assegnate.
3. Coloro iscritti ai corsi di Dottorato di Ricerca assegnatari delle borse finanziate con risorse ai sensi del **DM 629** sono inoltre tenuti, accettando la borsa, al rispetto dei criteri di ammissibilità previsti dal **DM 629** e in particolare degli obblighi specifici, che **sono da considerarsi cogenti e non derogabili**, così come di seguito riportati:

DM 629, art. 7 “Dottorati in programmi dedicati alle transizioni digitali e ambientali”

- a) l'intero percorso di dottorato, formazione, ricerca e valutazione, viene svolto presso le sedi amministrativa ed operative dell'Università, fatti salvi i periodi di studio e ricerca presso le imprese e i centri di ricerca e all'estero programmati coerentemente con le attività di formazione e ricerca previste presso le sedi dell'Università
- b) sono previsti periodi di studio e ricerca in imprese, o centri di ricerca da un minimo di sei (6) mesi a un massimo di dodici (12) mesi, anche non continuativi, nell'arco del triennio
- c) sono previsti periodi di studio e ricerca all'estero, anche non continuativi, da un minimo di sei (6) mesi a un massimo di diciotto (18) mesi in caso di co-tutela di tesi (doppio titolo) nell'arco del triennio
- d) i periodi di studio e ricerca di cui alle lettere b) e c) sono distinti e devono essere svolti presso soggetti distinti

DM 629, art. 8 “Dottorati di ricerca PNRR”

- a) l'intero percorso di dottorato, formazione, ricerca e valutazione, viene svolto presso le sedi amministrativa ed operative dell'Università, fatti salvi i periodi di studio e ricerca presso le imprese e i centri di ricerca e all'estero programmati coerentemente con le attività di formazione e ricerca previste presso le sedi dell'Università
- b) sono previsti periodi di studio e ricerca all'estero, anche non continuativi, da un minimo di sei (6) mesi a un massimo di diciotto (18) mesi in caso di co-tutela di tesi (doppio titolo) nell'arco del triennio

DM 629, art. 9 “Dottorati per la Pubblica Amministrazione”

- a) l'intero percorso di dottorato, formazione, ricerca e valutazione, viene svolto presso le sedi amministrativa ed operative dell'Università, fatti salvi i periodi di studio e ricerca presso le imprese e i centri di ricerca e all'estero, programmati coerentemente con le attività di formazione e ricerca previste presso le sedi dell'Università
- b) sono previsti periodi di studio e ricerca presso le Pubbliche Amministrazioni, le imprese o centri di ricerca da un minimo di sei (6) mesi a un massimo di dodici (12) mesi anche non continuativi nell'arco del triennio
- c) sono previsti periodi di studio e ricerca all'estero, anche non continuativi, da un minimo di sei (6) mesi a un massimo di diciotto (18) mesi in caso di co-tutela di tesi (doppio titolo), nell'arco del triennio
- d) i periodi di studio e ricerca di cui alle lettere b) e c) sono distinti e devono essere svolti presso soggetti distinti

DM 629, art. 10 “Dottorati per il patrimonio culturale”

- a) l'intero percorso di dottorato, formazione, ricerca e valutazione, viene svolto presso le sedi amministrativa ed operative dell'Università, fatti salvi i periodi di studio e ricerca presso le imprese e i centri di ricerca o le Pubbliche Amministrazioni e all'estero programmati coerentemente con le attività di formazione e ricerca previste presso le sedi dell'Università



- b) sono previsti periodi di studio e ricerca in imprese, centri di ricerca o Pubbliche Amministrazioni, inclusi i musei, istituti e istituzioni di formazione del Ministero della Cultura, archivi, biblioteche, da un minimo di sei (6) mesi a un massimo di dodici (12) mesi anche non continuativi nell'arco del triennio
- c) sono previsti periodi di studio e ricerca all'estero, anche non continuativi, da un minimo di sei (6) mesi a un massimo di diciotto (18) mesi in caso di co-tutela di tesi (doppio titolo), nell'arco del triennio
- d) i periodi di studio e ricerca di cui alle lettere b) e c) sono distinti e devono essere svolti presso soggetti distinti

4. I dottorandi e le dottorande assegnatari/e delle borse finanziate con risorse ai sensi del **DM 630** sono inoltre tenuti, accettando la borsa, al rispetto dei criteri di ammissibilità previsti dal **DM 630** e in particolare degli obblighi specifici, che **sono da considerarsi cogenti e non derogabili**, così come di seguito riportati:

DM 630, art. 7 “Dottorati innovativi con connotazione industriale, che soddisfino i fabbisogni di ricerca e innovazione delle imprese partner”

- a) l'intero percorso di dottorato, formazione, ricerca e valutazione, viene svolto presso le sedi amministrative ed operative dell'Università, fatti salvi i periodi di studio e ricerca presso l'impresa e all'estero programmati coerentemente con le attività di formazione e ricerca previste presso le sedi dell'Università
- b) sono previsti periodi obbligatori di studio e ricerca presso l'impresa partner, da un minimo di sei (6) mesi a un massimo di dodici (12) mesi anche non continuativi nell'arco del triennio
- c) sono previsti periodi di studio e ricerca all'estero, anche non continuativi, da un minimo di sei (6) mesi a un massimo di diciotto (18) mesi in caso di co-tutela di tesi (doppio titolo) nell'arco del triennio
- d) sono previste attività didattiche per il perfezionamento linguistico e informatico, per la gestione della ricerca e la conoscenza dei sistemi di ricerca europei ed internazionali, per la valorizzazione dei risultati della ricerca e della proprietà intellettuale.
- e) i periodi di studio e ricerca di cui alle lettere b) e c) sono distinti e devono essere svolti presso soggetti distinti

5. I dottorandi e le dottorande vincitori delle borse finanziate con risorse dei **DD. MM. 629 e 630** sono tenuti al rispetto dei criteri specifici previsti dal medesimo nonché da quanto previsto, in caso di rinuncia alla borsa di studio, dall'art. 10 comma 10 del Regolamento dei Dottorati di Ricerca.

Art. 19 - CONSEGUIMENTO DEL TITOLO

1. L'art. 17 del [Regolamento Dottorati](#) stabilisce che consegue il titolo chi a conclusione del Corso di Dottorato abbia raggiunto risultati di rilevante valore scientifico documentati da una dissertazione finale scritta.

Art. 20 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il trattamento dei dati personali forniti dai candidati raccolti per le finalità individuate nel presente avviso avviene nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 27.04.2016 n. 679 (*General Data Protection Regulation*, a seguire: GDPR). Ai fini del trattamento dei dati personali l'Università di Brescia è titolare del trattamento ai sensi dell'art. 26 del GDPR. L'Università degli Studi di Brescia è tenuta a mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire che il trattamento sia conforme al GDPR, verificando ed aggiornando periodicamente le politiche di protezione dei dati ai sensi del GDPR, artt. 24-25; è, inoltre, soggetta a tutti gli obblighi propri dei titolari del trattamento, in particolare quello del rilascio agli interessati di apposita informativa ai sensi del GDPR, artt. 13-14. Il conferimento e la raccolta dei dati sono obbligatori per l'istruzione del procedimento di selezione e, qualora si tratti di dati sensibili, è effettuata ai sensi della Legge 68/1999 e della Legge 104/1992. Il conferimento dei dati indicati nell'avviso è obbligatorio e necessario ai fini della valutazione dei requisiti di ammissione e alla formulazione delle graduatorie, pena l'esclusione dalla selezione.

2. Ai fini del trattamento dei dati personali, CINECA, Consorzio interuniversitario dell'Italia Nord Est per il Calcolo Automatico, è nominato, dall'Università degli Studi di Brescia, responsabile del trattamento ai sensi del GDPR, art. 28; CINECA si impegna quindi a fornire, a richiesta dell'università titolare, idonee garanzie d'aver



messo in atto misure tecniche e organizzative adeguate a che il trattamento dei dati conferitigli soddisfi i requisiti del GDPR in ordine alla tutela dei diritti degli interessati.

3. I dati trattati non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi da parte di CINECA, la quale agisce in qualità di responsabile del trattamento in quanto espressamente nominata dall'università titolare.

Sono incaricate del trattamento dei dati unità di personale del CINECA, designate dal Direttore del Consorzio stesso. I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati ("principio di limitazione della conservazione" GDPR, art. 5) o in base alle scadenze previste dalle norme di legge. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente.

4. Il Responsabile del trattamento dei dati previsto per l'Università degli Studi di Brescia è il Responsabile Protezione Dati (RPD o *Data Protection Officer* - DPO) individuato per quest'ultima dal Legale Rappresentante, secondo quanto indicato <https://www.unibs.it/privacy>.

Art. 21 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Responsabile del Procedimento Amministrativo: Dott.ssa. Fabiana Farro, Responsabile U.O.C. Dottorati.
2. L'Ufficio di riferimento presso l'Università degli Studi di Brescia è la U.O.C Dottorati, via S. Faustino, 74/b-25122 Brescia, contattabile all'*email*: dottorati@unibs.it

L'Ufficio è aperto al pubblico il mercoledì dalle ore 10:00 alle 12:00, previo appuntamento da stabilire scrivendo a dottorati@unibs.it

Art. 22 - NORME DI RIFERIMENTO

1. Per tutto quanto non previsto dal bando si fa riferimento al decreto di emanazione, alla normativa nazionale vigente in materia e al Regolamento Dottorati.

Brescia, data del protocollo

Il Rettore
(Prof. Francesco Castelli)

F.to digitalmente ex art. 24 D.Lgs 82/05